



Comune di Gangi
Provincia di Palermo

REGOLAMENTO
PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE
LAVORI AI COMPONENTI DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE.

Approvato con delibera di C.C. n.37 del 05.04.1995 (C.P.C. 27.04.1995 decisione n.6301/6073)

Art. 1

Il presente regolamento viene adottato in esecuzione e per una corretta applicazione dell'art.22 della L.R. 12.01.1993 n.10 ed ha per oggetto: "Affidamento degli incarichi di progettazione ai componenti l'Ufficio Tecnico". Il presente regolamento disciplina i criteri per la ripartizione delle spese tecniche previste nel progetto esecutivo tra i componenti l'Ufficio Tecnico Comunale che hanno concorso alla progettazione.

Art. 2

Per la elaborazione dei progetti preliminari da inserire nei programmi triennali nonché per l'elaborazione dei progetti di massima ed esecutivi e per la direzione dei lavori, l'Amministrazione Comunale si avvale del proprio Ufficio Tecnico.

Art. 3

Tutti i componenti l'Ufficio, ciascuno per le proprie competenze, possono essere incaricati per la progettazione e direzione dei lavori di opere pubbliche.

L'affidamento dell'incarico ad ogni componente avviene in base a specifica disposizione del Sindaco su parere del Capo Ufficio Tecnico; che assegna e ripartisce gli incarichi di progettazione e D.L. tra i componenti l'U.T.C, secondo criteri di professionalità e di equità riguardante la cumulazione dei progetti. L'incarico viene affidato dal Capo Ufficio con provvedimento scritto.

Art. 4

Se l'Ufficio Tecnico dell'Ente si trova nella impossibilità di provvedere alla progettazione di massima o esecutiva o alla direzione dei lavori per validi motivi giustificati dal Capo Ufficio con relazione scritta o in caso di opere che richiedono particolari cognizioni ed esperienze tecnico scientifiche, l'Amministrazione Comunale, con delibera motivata, approvata dall'organo tutorio può affidare la redazione del progetto e/o la direzione dei lavori ad un professionista esterno assumendo contestualmente l'impegno della spesa relativa al compenso.

Art. 5

Il Tecnico incaricato dovrà preventivamente discutere e concordare con il Capo Ufficio e con l'Amministrazione comunale, le direttive di massima da seguire nella progettazione e durante la stessa concordare, se necessario, eventuali, soluzioni progettuali.

Art. 6

Per i progetti esecutivi redatti dall'U.T.C. tra le somme a disposizione dell'Amministrazione con la dizione "diritti di progettazione" sarà prevista una cifra percentuale, come previsto dall'art.22 della L.R. 10/93, così determinata:

- a) 1% sino ad un miliardo;
- b) 0,7% oltre al miliardo e sino a cinque miliardi;
- c) 0,5% oltre i cinque miliardi.

Art. 7

Le somme di cui all'articolo precedente verranno ripartite tra i componenti l'U.T.C. nel modo seguente:

- 85% al progettista;
- 15% al Capo Ufficio Tecnico.

Qualora più componenti concorrono alla progettazione l'85% viene ripartito secondo i parametri fissati con la delibera commissariale n. 979 dell'1.12.1992 e precisamente:

8° livello parametro 292

7° livello parametro 224
6° livello parametro 191.

Art. 8

La liquidazione delle somme avverrà con separato atto deliberativo successivamente alla delibera di approvazione del progetto e comunque all'acquisizione dei prescritti pareri degli enti competenti sul progetto.

Art. 9

Ai sensi dell'11° Comma dell'art.22 della L.R. 10/93 il compenso massimo complessivo per ciascun anno percepibile dai componenti dell'Ufficio Tecnico ai sensi del precedente art.9, non può eccedere l'ammontare lordo annuo delle rispettive retribuzioni.

Art.10

Per i progetti già redatti dall'Ufficio Tecnico ed approvati dall'Amministrazione e che prevedono tra le somme a disposizione dell'Amministrazione la percentuale fissata dall'art.22 della L.R. 10/93, qualora detta somma non risulta già liquidata la stessa verrà ripartita fra i componenti dell'U.T.C. secondo i criteri fissati con il presente regolamento.